# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1921** — **Roma - Sabato, 8 ottobre** — **Numero 237**

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

# PARTE I

## Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

**SOMMARIO** - REGIO DECRETO-LEGGE 25 *settembre 1921, n.* 1336, *che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.*
REGIO DECRETO 2 *ottobre 1921, n.* 1332, *che applica a determinati fabbricati rurali il beneficio del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di case coloniche.*
REGI DECRETI *nn.* 1321, 1325 *e* 1328 *riflettenti: Contributi scolastici e fissazione di quota.*

**Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336,** *che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.*

### VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli delle finanze, del tesoro e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Per i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate in corso di costruzione nei cantieri nazionali al 30 giugno 1921, è corrisposto un contributo di L. 900 per tonnellata di stazza lorda, se al 30 giugno 1921 i lavori avevano raggiunto, per insindacabile accertamento del Ministero dell'industria e del commercio un avanzamento non inferiore al 30 0|0 della costruzione dell intiero piroscafo.

### Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 1 sarà corrisposto secondo lo stato di avanzamento dei lavori in ragione di 1|5 quando sia raggiunto il 50 0|0 della costruzione, 1|5 quando sia raggiunto il 75 0|0, 1|5 a costruzione ultimata ed il saldo in 24 rate mensili a decorrere dalla data di entrata in esercizio di ciascun piroscafo.

### Art. 3.

I piroscafi previsti dall'art. 1, sono esenti da qualsiasi requisizione civile e militare e da trasporti obbligatori per la durata di 4 anni dalla data del rilascio dell'atto di nazionalità definitivo o provvisorio.

Sono esenti altresì per i primi 5 anni di esercizio effettivo dalla imposta di ricchezza mobile, e quelli costruiti nei cantieri della Venezia Adriatica, dalla imposta sull'industria.

Art. 4.

Per essere ammessi ai benefici previsti dagli articoli 1 e 3 i piroscafi:

*a*) debbono entrare in effettivo servizio fra il 1° luglio 1921 e il 31 dicembre 1923;

*b*) debbono appartenere per la durata dei benefici medesimi a cittadini italiani o a Società costituite in Italia, nelle quali il presidente del Consiglio di amministrazione e i direttori siano cittadini italiani, e la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione sia costituita pure da cittadini italiani o da persone fisiche che abbiano acquistato o acquisteranno la cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o da persone giuridiche alle quali sia stato o sarà riconosciuto il carattere italiano ai sensi del decreto medesimo;

*c*) debbono avere ottenuto la iscrizione alla prima classe del registro italiano, che dovrà essere conservata per 5 anni dalla data del rilascio del certificato, a norma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

Il ministro dell'industria e del commercio eserciterà la opportuna sorveglianza sull'esecuzione dei lavori di costruzione dei piroscafi previsti dall'art. 1 e, di concerto col ministro del lavoro, curerà il regolare continuativo impiego della mano d'opera.

Qualora i lavori medesimi fossero condotti in modo da non corrispondere ai fini sopra accennati, il ministro dell'industria e del commercio, di concerto col ministro del lavoro, potrà dichiarare il costruttore decaduto in tutto o in parte dal contributo previsto dall'art. 1° e dalle esenzioni previste dall'art. 3° o ordinare la restituzione delle somme versate a termini dell'art. 2°.

Per tale restituzione il credito dello Stato è privilegiato sopra la nave in costruzione e collocato sul prezzo di essa, a preferenza di qualsiasi altro credito, escluse le spese di giudizio di cui al numero 1° dell'art. 675 del Codice di commercio.

Art. 5.

Per il compimento della costruzione dei piroscafi previsti dall'art. 1 è ammesso lo scambio da cantiere a cantiere dei materiali occorrenti, sia per lo scafo, sia per l'apparato motore e pei macchinari ausiliari.

E' in facoltà del ministro per l'industria e commercio disporre che il materiale che risultasse eccedente in qualche cantiere sia ceduto all'unico scopo di prevenire la disoccupazione, ad altri cantieri che ne abbisognassero. Il prezzo, ove non fosse stabilito d'accordo fra gli interessati, sarà stabilito dalla Com-

Art. 6.

In applicazione del disposto dell'art. 2°, capoverso 2°, lettera *b*) dei decreti Luogotenenziali 18 agosto 1918, n. 1149, e 30 marzo 1919, n. 502, relativi agli ammortamenti straordinari per i nuovi impianti, si intendono come tali i cantieri che siano stati costruiti o per i quali siano stati eseguiti ampliamenti organici, fra il 23 agosto 1918 e il 31 ottobre 1920. L'ammortamento straordinario, da computarsi a termini della disposizione citata, è stabilito in misura non superiore al 60 0\0 del giusto costo delle costruzioni e degli ampliamenti eseguiti nel detto periodo di tempo.

A tale titolo, per i piroscafi da carico di S. L. superiore alle 500 tonn., costruiti nei nuovi cantieri ed entrati a far parte della marina mercantile nazionale dal 16 aprile 1919 al 30 giugno 1921 e per i piroscafi da carico e misti che entreranno dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1923, sarà corrisposta una quota pari a L. 130 per tonnellata di S. L.; per quelli costruiti nei cantieri nei quali sono stati eseguiti ampliamenti organici, sarà corrisposta una quota pari a L. 25 per ogni tonn. di S. L.

Agli effetti di quest'articolo dovrà, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, essere fatta denuncia al Ministero dell'industria e commercio dei nuovi impianti ed ampliamenti eseguiti nei termini predetti, fornendone la prova.

Art. 7.

Il ministro dell'industria e commercio è autorizzato a rescindere immediatamente e senza alcun preavviso i contratti stabiliti ai sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, modificato dal decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, e già in corso al 30 giugno 1921, anche prima del compimento del biennio, corrispondendo, alla scadenza delle rate prestabilite, la residua parte della somma da ammortizzare, oltre gli interessi scalari e la quota di utile industriale calcolata.

Il pagamento potrà essere fatto in buoni del tesoro.

Art. 8.

Tutte le controversie che sorgessero nell'applicazione del presente decreto saranno decise dalla Commissione arbitrale istituita con decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

Art. 9.

Per provvedere al pagamento del contributo previsto dall'art. 1 sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio per gli esercizi finanziari dal 1921-922 al 1924-925 una somma complessiva di L. 125.000.000.

Per l'ammortamento straordinario dei nuovi impianti previsto dall'art. 6 sarà stanziata nel bilancio

del Ministero per l'industria e commercio negli esercizi finanziari dal 1921-922 al 1924-925 una somma non superiore complessivamente a L. 25.000 000.

Qualora, per corrispondere la quota di ammortamento ai sensi del detto art. 6, si dovesse superare la somma come sopra stanziata, la quota stessa sarà proporzionalmente ridotta.

Art. 10.

Le navi comunque appartenenti od attribuite allo Stato, in conseguenza della guerra, potranno, di concerto fra i ministri dell'industria e commercio e della marina, sentito il Consiglio dei ministri, essere vendute in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione a trattativa privata.

Il prezzo di vendita delle singole navi sarà preventivamente stabilito da una Commissione tecnica composta di tre membri nominati dal Ministero per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri della marina e del tesoro.

Il ricavo delle vendite sarà versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA — BENEDUCE — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

---

**Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1332, *che applica a determinati fabbricati rurali il beneficio del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di case coloniche.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, ... e per l'industria edilizia, approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16;

Visto l'art. 36 della legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con il ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il beneficio del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di case coloniche previsto dagli articoli 30 e 40 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, 10 del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16, e 26 della legge 20 agosto 1921, numero 1177, è applicabile ai fabbricati rurali che abbiano i caratteri e i requisiti seguenti:

1° ai fabbricati rurali di tipo economico destinati all'abitazione delle persone addette alla coltivazione dei fondi rustici;

2° alle stalle, magazzini e altri locali destinati al deposito o alla conservazione delle scorte dei fondi, semprechè siano annessi alle case di abitazione, ovvero siano costruite a complemento della costruzione delle case stesse.

Le abitazioni debbono essere proporzionate alle necessità della mano d'opera fissa occorrente per l'utilizzazione del fondo, tenuto conto della natura delle colture.

Le stalle e i locali di deposito debbono avere capacità proporzionata alla entità e natura dell'azienda agraria ed al corrispondente fabbisogno di scorte vive e morte.

I fabbricati debbono inoltre soddisfare a tutte le condizioni di igiene, di salubrità richieste dai regolamenti di igiene.

Art. 2.

Il contributo governativo è concesso soltanto per la costruzione di nuovi fabbricati rurali.

Nei limiti di un decimo degli stanziamenti annui potranno tuttavia accordarsi concorsi anche per le riparazioni, le sistemazioni e gli ampliamenti dei detti fabbricati, che abbiano carattere di necessità per la incolumità o la igiene pubblica.

Art. 3.

Gli Istituti di credito che intendono eseguire operazioni di mutuo con il beneficio del concorso governativo pel pagamento degli interessi dovranno farne richiesta al ministro di agricoltura.

La concessione del concorso governativo è subordinata all'osservanza delle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4.

nativo nel pagamento degli interessi i proprietari o conduttori, singoli o consorziati, di fondi rustici che si propongano di costruire, riparare o ampliare fabbricati rurali.

I conduttori dovranno dimostrare il consenso dei proprietari dell'area o del fabbricato alla prestazione della garanzia ipotecaria prevista dagli articoli 28 e 40 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318 sopra citato.

Art 5.

La domanda di mutuo deve essere accompagnata da un progetto tecnico con relativo computo metrico estimativo. Essa deve far risultare che il fabbricato avrà i caratteri e i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto e che le condizioni generali dell'ambiente ne consentiranno l'immediata utilizzazione agraria.

La domanda ed il progetto debbono ottenere il visto di approvazione dell'ingegnere capo del Genio civile della Provincia.

Art. 6.

Il limite massimo del saggio d'interesse dei prestiti da concedersi dagli Istituti a ciò autorizzati, per la costruzione di fabbricati rurali, sarà determinato annualmente dal ministro di agricoltura. Il periodo di ammortamento non potrà superare gli anni 25.

La misura del concorso governativo nel pagamento degli interessi sarà del pari stabilita annualmente dal ministro di agricoltura.

Art. 7.

Nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, il ministro di agricoltura, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvederà alla determinazione della somma che potrà essere assegnata annualmente ai singoli Istituti mutuanti per contributi governativi nel pagamento degli interessi sui mutui.

Ogni trimestre gli Istituti comunicheranno al Ministero di agricoltura l'elenco delle operazioni eseguite.

Il ministro di agricoltura in base ai risultati dell'attività degli Istituti, potrà nel corso dell'anno variare il riparto delle somme per i contributi governativi.

Alla fine dell'anno finanziario i contributi verranno liquidati dietro esibizione degli elenchi, debitamente documentati, dei prestiti effettivamente concessi dagli Istituti sovventori.

Art. 8.

Gli Istituti di credito sovventori procederanno alla somministrazione dei mutui in base ai certificati di avanzamento dei lavori.

L'ultima somministrazione, non inferiore ai due decimi dell'importo totale del mutuo, non potrà essere pagata che a lavoro ultimato ed in seguito a certificato di collaudo rilasciato dal competente ufficio del genio civile, dal quale risulti il costo effettivo del fabbricato.

Art. 9.

Al Ministero d'agricoltura è demandata la vigilanza sull'applicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1321. Regio Decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene fissato in L. 4741,95 il contributo scolastico che il comune di Sant'Ambrogio di Torino deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 ed a decorrere dal 1° gennaio 1921.

N. 1325. Regio decreto 5 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Alcamo (Trapani) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 73.045,77 col D. L. 23 agosto 1917, n. 1809, è ridotto a L. 64 083,62 a decorrere dal 1° maggio 1917.

N. 1328. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, viene fissata, per ciascuno degli anni scolastici 1920 921 e 1921-1922, la quota a carico delle famiglie degli allievi dei Collegi militari